

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
SERVIZI SOCIALI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI

Con questo atto, di competenza della Giunta Comunale, si intendono descrivere i servizi erogati dal Comune suddivisi per tipologia di utenza, le loro modalità di fruizione e di compartecipazione, nel rispetto dei principi generali dettati dal regolamento dei servizi sociali e sulla base degli atti di programmazione e delle risorse disponibili.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO pag. 3

PREMESSE pag. 4

1) MINORI E FAMIGLIE pag. 5

OBIETTIVI

DESTINATARI

ACCESSO

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

STRUMENTI/RISORSE DEL SERVIZIO SOCIALE

SPAZIO FAMIGLIA

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E SOSTEGNO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

SERVIZIO TRASPORTO MINORI

CENTRI DIURNI EDUCATIVI PER MINORI

CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

2) DISABILITA' pag. 8

OBIETTIVI

DESTINATARI

ACCESSO

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI DI SOCIALIZZAZIONE

3) PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE pag. 10

OBIETTIVI

DESTINATARI

ACCESSO

SERVIZI RESIDENZIALI

ALLOGGI DI EMERGENZA

EMERGENZA RESIDENZIALE DONNE E UOMINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ

CONTRIBUTI ECONOMICI

ONORANZE FUNEBRI

4) ANZIANI pag. 12

OBIETTIVI

ACCESSO

DESTINATARI

TRASPORTO SOCIALE

PASTI A DOMICILIO

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

R.A. "G.CIAPI" – MODULO SEMI RESIDENZIALE

R.A. "G.CIAPI" – MODULO RESIDENZIALE

5) SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI pag. 15

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale" Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n.131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D.L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L.30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “;
- "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)";
- Legge 26 Maggio 2016 n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
- Legge Regione Toscana 18 dicembre 2008 n. 66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza" e, in particolare, Atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art 14 della legge regionale 66/08;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 26 maggio 2016 n. 89 che, all'art. 2 sexties, "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità" Circolare dell'INPS n. 137 del 25/07/2016 con la quale l'Istituto comunica che provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d'ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1/1/2016;

PREMESSE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Disposizioni Attuative si applicano alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.

In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale verificata la compatibilità con le risorse assegnate.

“Prestazioni sociali agevolate”: sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

“Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria”: sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità delle presenti Disposizioni Attuative vi è la definizione della situazione economica del cittadino richiedente la prestazione socio assistenziale agevolata di seguito enunciata per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;

- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.

- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione da parte dell'utenza interessata

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;

- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative

I Servizi e le prestazioni inseriti nelle presenti Disposizioni Attuative sono assoggettati a quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 con il quale:

a) si individuano le prestazioni socio assistenziali agevolate

b) si determina l'indicatore della situazione patrimoniale

c) si determina l'indicatore della situazione economica (ISE)

d) si forniscono modalità per la prestazione delle dichiarazioni sostitutive per la determinazione dell'ISEE e del controllo dei dati dichiarati e si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE);

NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i/le richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi ad integrazione parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere **valutato utilizzando l'ISEE**.

La DSU ha validità dal momento della presentazione **al 15 gennaio dell'anno successivo**.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il/la cittadino/a può richiedere il calcolo dell'**ISEE corrente** con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.

In caso di mancata autocertificazione o presentazione della Dichiarazione ISEE, il servizio verrà comunque erogato (ad esclusione dei contributi economici) e verrà applicata la tariffa massima per il servizio richiesto.

In tutti gli ambiti è possibile derogare su apposita valutazione dell'Assistente Sociale che, solo in casi particolari e con apposita relazione, può proporre l'esenzione dal pagamento di un determinato servizio.

Il controllo della regolarità del pagamento dei servizi sarà effettuato periodicamente e l'accertata morosità prolungata oltre le tre mensilità, comporterà l'interruzione della prestazione, salvo recupero coatto del credito.

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

Nei servizi per i quali è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, gli utenti con indicatore ISEE al di sotto del valore di € 3.500,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione come da tabella allegata.

I servizi residenziali sono disciplinati con le modalità descritte nei paragrafi di riferimento.

Al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, le agevolazioni già concesse per i servizi in essere restano confermate sino alla scadenza della validità naturale dell'ISEE

Tabella di compartecipazione al costo dei servizi:

| DA I.S.E.E. | A I.S.E.E. | QUOTA % DI PARTECIPAZIONE AL COSTO |
|-------------|------------|------------------------------------|
| 0,00 | 3.500,00 | 0% |
| 3.501,00 | 7.000,00 | 10% |
| 7.001,00 | 11.000,00 | 20% |
| 11.001,00 | 15.000,00 | 30% |
| 15.001,00 | 20.000,00 | 40% |
| 20.001,00 | 25.000,00 | 55% |
| 25.001,00 | 30.000,00 | 70% |
| 30.001,00 | 35.000,00 | 85% |
| > 35.000,00 | | 100% |

1) MINORI E FAMIGLIE

OBIETTIVI

I servizi rivolti a "Minori e Famiglie" si propongono di assicurare e concorrere a migliorare la tutela dei minori residenti e dimoranti, attraverso l'integrazione fra servizi e l'attuazione di un approccio globale che veda coinvolte diverse professionalità.

L'intervento assicurato dalle Assistenti Sociali si concretizza anche in azioni di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze del nucleo familiare al fine di permetterne lo sviluppo del benessere e dell'autonomia, per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o di devianza.

DESTINATARI

Il Servizio Sociale Professionale prende in carico le situazioni di minori e nuclei familiari residenti, la cui problematica prevalente si riferisce:

- alla tutela minorile;
- all'assistenza educativa a cui possono essere connessi interventi economici, finalizzati alla cura, dell'assistenza e al sostegno del minore;
- alla prevenzione.

ACCESSO

L'accesso avviene attraverso una delle seguenti modalità:

- Segretariato Sociale;
- Consultorio Familiare della Zona Distretto di Arezzo;
- Spazio Famiglia;
- Segnalazioni e richieste da Organi Giudiziari;
- Segnalazioni da parte di altri Servizi e Istituzioni pubbliche quali scuole, ASL, ecc...

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

All'interno di quest'Area il servizio sociale professionale è chiamato a garantire:

TUTELA GIURIDICA MINORILE:

- su segnalazioni agli Organi Giudiziari riguardanti situazioni di pregiudizio del minore;
- attraverso indagini/inchieste socio-familiari richieste da Organi Giudiziari;
- Richieste di collaborazione da parte dell'Ufficio del Servizio Sociale Minorile (Ministero di Grazia e Giustizia).

I servizi forniti dal servizio sociale sono:

INTERVENTI EDUCATIVI AL SINGOLO:

- Interventi educativi domiciliari;
- Interventi di inserimento in comunità educative o case famiglia.
- Incontri protetti/ diritto di visita.

STRUMENTI/RISORSE DEL SERVIZIO SOCIALE

SPAZIO FAMIGLIA - *Spazio Neutro (diritto di visita)*

Il servizio ha l'obiettivo di offrire un luogo protetto, idoneo a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori, nei casi in cui il tribunale valuti opportuno garantire, sia la protezione del/della minore che il diritto a mantenere una continuità nelle relazioni significative.

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E SOSTEGNO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

Il Servizio intende offrire, attraverso l'utilizzo di operatori specializzati (educatori professionali), risposte concrete a nuclei familiari che versano in situazioni di disagio socio-relazionale e socio-familiare.

Il servizio si rivolge a:

- minori a rischio di emarginazione sociale, scolastica e relazionale, nonché a deprivazione culturale ed affettiva, con l'obiettivo di mantenere il minore in famiglia attraverso il potenziamento delle risorse familiari. In questo caso il servizio è erogato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- minori certificati ai sensi della L. 104/92, attivato su progetto individualizzato concordato con la famiglia. Al fine di una presa in carico globale è opportuno il coinvolgimento di quei professionisti che già operano a contatto col minore nei contesti in cui si rilevano problematiche educative e relazionali, deficit di apprendimento scolastico, sostegno delle funzioni genitoriali.

Di norma il servizio prevede un intervento individuale svolto presso il domicilio o in piccoli gruppi da parte di un educatore/trice, per un numero di ore da 2 a 6 settimanali. Si prevedono attività di monitoraggio e verifica periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi.

La dimissione dal servizio avviene in caso di raggiungimento degli obiettivi o qualora, dalle verifiche effettuate, emerga l'inappropriatezza dell'intervento, o infine quando non vi sia da parte dell'utenza la giusta collaborazione e adesione al progetto educativo condiviso.

Nel caso in cui il bisogno sia superiore alle risorse, viene stilata apposita lista d'attesa, secondo l'ordine cronologico di formalizzazione del progetto individualizzato.

Costi del servizio: Il costo orario sostenuto dal Comune di Monte San Savino è pari ad € 21,01*.

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE ordinario

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere il costo orario pari ad € 21,01; nel caso in cui si possieda un ISEE inferiore a 3.500,00 non si sosterrà alcun costo per il servizio; diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale l'utente si colloca, come da tabella in premessa.

E' prevista una riduzione del 50% del costo dovuto, sulla base della tabella di compartecipazione, in caso di riconoscimento della L. 104/92 (art. 3 comma 3 - connotazione di gravità).

E' prevista una riduzione del 50% del costo dovuto sul secondo figlio, sulla base della tabella di compartecipazione, in caso di attivazione del servizio a due fratelli/sorelle.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare viene erogato a titolo gratuito a quegli utenti presi in carico dal Servizio Sociale su provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

SERVIZIO TRASPORTO MINORI

Il servizio è rivolto a famiglie con minori portatori di handicap o a famiglie valutate in situazioni di temporaneo disagio. Rappresenta un aiuto nella logistica dell'organizzazione familiare per quanto attiene agli spostamenti necessari a raggiungere i servizi, la scuola e le figure che aiutano i genitori nella cura dei/lle bambini/e.

Rimborso spese per il servizio: il Comune rimborsa per ogni chilometro € 0,70* al gestore del servizio;

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE ordinario.

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere la quota di € 0,70 a chilometro, nel caso che si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non verrà sostenuto alcun costo per il servizio, diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale l'utente si colloca, come da tabella in premessa.

Il trasporto scolastico dei minori affetti da disabilità è gratuito.

CENTRI DIURNI EDUCATIVI PER MINORI

I centri diurni sono riservati a minori segnalati dai servizi sociali ed offrono percorsi educativi che promuovono l'integrazione sociale ed effettuano il supporto alle loro famiglie. I/le minori accolti hanno l'opportunità di essere seguiti da personale qualificato (educatori, psicologi) in grado di programmare attività personalizzate, in collaborazione con scuola e famiglia. Considerato che, il Comune non ha un proprio centro diurno per minori, né convenzioni attive con strutture sul territorio, si procede erogando un contributo di natura economica alle famiglie a sostegno delle spese sostenute per la retta di frequenza.

CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI

L'importo del contributo assegnato alle famiglie affidatarie viene definito in base:

- all'impegno richiesto dal servizio,
- alla tipologia di affidamento.

Nel progetto vengono definite le modalità di svolgimento del servizio sulla base del progetto personalizzato predisposto per il/la minore. Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio interviene con misure di sostegno economico come previsto dall'art.5 c.4 della L.184/83. Le risorse verranno assegnate annualmente in base alle risorse del bilancio.

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

Il Servizio Sociale Professionale provvede, sia su provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in caso di minori stranieri non accompagnati, all'inserimento dei/le minori in struttura. Considerato che non esistono strutture convenzionate con il Comune, qualora ne emerga la necessità, esso può avvalersi di strutture sul territorio o di strutture anche fuori dal territorio o, in mancanza di posti disponibili, anche in Comuni privi della normativa Regionale che prevede l'accreditamento.

2) DISABILITA'

OBIETTIVI

I servizi per la disabilità concorrono al miglioramento della qualità della vita degli utenti, ne favoriscono l'integrazione, la socializzazione e la possibile autonomia.

DESTINATARI

Cittadini/e residenti nel territorio comunale, nella fascia di età 0-64 anni, certificati con Legge 104/1992 e/o con invalidità civile superiore al 75% (anche con domanda in corso per handicap fisico-sensoriale e ritardo intellettivo).

ACCESSO

Può avvenire tramite il segretariato sociale, oppure su segnalazione diretta dei servizi (ospedale, ecc...) o di professionisti (MMG, ecc).

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

Istituto Medaglia Miracolosa

È un centro diurno di socializzazione ad alta integrazione socio-sanitaria per persone con disabilità psicofisica o plurima di rilevante entità. In esso, attraverso interventi integrati, assistenziali (assistenza in attività di self-care, attività di socializzazione, ballo, animazioni varie, giochi), abilitativi e riabilitativi (nuoto, ginnastica, terapia occupazionale) si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile integrazione sociale dei soggetti diversamente abili. L'Istituto riserva n. 18 posti in regime semiresidenziale per gli ospiti residenti nella Zona Aretina e disciplinati da convenzione con USL 8.

L'inserimento viene definito dal GOM (Gruppo operativo multidisciplinare) e approvato in sede di GOIF zonale (gruppo operativo interdisciplinare funzionale).

Costo del servizio per il Comune: il costo giornaliero sostenuto dal Comune è pari ad € 26,42*.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE socio-sanitario.

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere la quota giornaliera di € 26,42; nel caso in cui si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non verrà sostenuto alcun costo per il servizio (pasto escluso), diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale l'utente si colloca, come da tabella in premessa.

Centro di Aggregazione per disabili

Il Centro di aggregazione sociale comunale prevede attività di accoglienza ed interventi integrati e assistenziali: educativi/ricreativi, abilitativi e ludico/ricreativi (attività di socializzazione, animazioni, giochi, attività sportive, ecc.) articolati secondo moduli flessibili.

Il programma di attività tiene conto delle indicazioni che emergono dai progetti individuali ed è finalizzato allo sviluppo e al mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti.

Il Centro è aperto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Il costo* che il Comune sostiene è pari a:

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Retta mensile per giornata intera (9-17 pasto incluso) | € 790,73 iva inclusa |
| Retta mensile per giornata ridotta (9-13 pasto escluso) | € 546,36 iva inclusa |
| Retta mensile solo pomeriggio (14-17 pasto escluso) | € 253,85 iva inclusa |
| Laboratorio giornaliero mattutino (9-13 pasto escluso) | € 28,88 iva inclusa |
| Laboratorio giornaliero pomeridiano (14-17 pasto escluso) | € 17,76 iva inclusa |
| Pasto singolo | € 4,54 iva inclusa |
| Rimborso chilometrico | € 0,75 iva inclusa |

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE socio-sanitario e su una retta stabilita in base alla fascia oraria di frequenza, come riportato nella tabella sopra indicata.

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere la quota intera in base alla fascia oraria frequentata; nel caso che si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non verrà sostenuto alcun costo per il servizio, diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale l'utente si colloca, come da tabella in premessa.

Centro di socializzazione Con-Labor-Azione

Il servizio è rivolto a persone disabili che, anche al termine di un'esperienza assistenziale o dimessi da strutture residenziali, necessitano di sperimentare particolari forme di comunicazione. Il servizio propone attività di laboratorio volte allo sviluppo di una maggiore autonomia e al consolidamento di competenze acquisite oltre che a potenziare le competenze relazionali.

Costo del servizio: il costo giornaliero che il Comune sostiene per il C.L.A. è pari ad € 25,20*;

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE socio- sanitario

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere la quota giornaliera di € 25,20; nel caso che si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non verrà sostenuto alcun costo per il servizio, diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale l'utente si colloca, come da tabella in premessa.

INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI DI SOCIALIZZAZIONE

Il servizio prevede l'inserimento, a scopo socio-abilitativo, di soggetti disabili presso imprese, cooperative, associazioni o altre attività produttive. La finalità di tale inserimento non è l'attività lavorativa bensì quella di socializzazione ed il mantenimento delle proprie autonomie, pertanto non può essere considerato un inserimento lavorativo. Queste attività vengono effettuate su progettazione individualizzata da parte del servizio sociale professionale anche in collaborazione con i servizi specialistici, stipulando apposite convenzioni con le imprese e le cooperative, associazioni del Terzo Settore.

L'Assistente Sociale di riferimento elabora un programma individualizzato che può prevedere anche l'erogazione di un incentivo economico per l'impegno della persona, indipendentemente alle sue condizioni economiche. L'importo massimo dell'incentivo, eventualmente erogato, è di € 100,00 mensili, salvo finanziamenti regionali e/o statali.

3) PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVI

I servizi di "Prevenzione e inclusione sociale" si propongono di assicurare e concorrere a migliorare le condizioni di vita di adulti fragili residenti, attraverso l'integrazione fra servizi e l'attuazione di un approccio globale che veda coinvolte diverse professionalità.

Obiettivi principali sono:

- la promozione di una comunità inclusiva, integrata e accogliente;
- la facilitazione dell'accesso all'utenza;
- il coordinamento efficace e razionale dell'erogazione delle prestazioni.

L'intervento assicurato dagli operatori si concretizza anche in azioni di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze della persona al fine di permetterne lo sviluppo del benessere e dell'autonomia per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o di devianza e di assicurare un miglior livello di qualità della vita.

Qualora la persona in condizioni di esclusione o fragilità sia genitore di minori, l'attribuzione della competenza nell'area di utenza viene stabilita in base al bisogno prevalente.

DESTINATARI

Afferiscono a questa area di utenza i cittadini residenti di età superiore a 18 anni che, per ragioni sociali, economiche e culturali, di stili di vita e condizioni di salute, sono da considerare a rischio di emarginazione o emarginati e per i quali è necessario attivare progetti personalizzati, finalizzati a contrastarne l'esclusione e a favorirne il reinserimento nel tessuto sociale.

In particolare in quest'area rientrano gli interventi e i servizi per detenuti, ex detenuti, donne maltrattate, indigenti, adulti con grave disagio socio-economico e altre persone in difficoltà comprese nelle altre aree di intervento.

Nell'ambito del progetto personalizzato, concordato tra cittadino e Assistente sociale responsabile del caso, è possibile prevedere forme di intervento e sostegno dirette a qualunque componente il nucleo familiare, se coerenti con gli obiettivi strategici stabiliti nel progetto stesso.

ACCESSO

L'accesso avviene attraverso:

- Segretariato Sociale,
- Consultorio ASL,
- Centri anti violenza,
- segnalazione e richieste da Organi Giudiziari.

SERVIZI RESIDENZIALI

ALLOGGI DI EMERGENZA

Qualora il Comune intenda costituire una quota riservata di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinata a soggetti in condizione di particolare disagio socio-economico, si provvederà all'individuazione dei potenziali beneficiari con le modalità e secondo i requisiti stabiliti dalla vigente normativa regionale per il settore ERP.

EMERGENZA RESIDENZIALE DONNE E UOMINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ

Gli interventi del servizio riguardano i seguenti aspetti: alloggio, accoglienza, primo orientamento anche lavorativo, colloqui individuali, accompagnamento nel percorso verso l'autonomia personale attraverso forme di inserimento sociale e recupero del ruolo genitoriale.

Il Comune, in caso di necessità, può attivare specifiche convenzioni con centri di accoglienza o strutture presenti sul territorio. In caso di indisponibilità o per particolari motivazioni il Comune potrà verificare la possibilità di inserimenti presso strutture anche fuori dal territorio, dietro stipula di apposita convenzione.

L'inserimento dell'uomo o della donna sola o con figli all'interno delle strutture avviene attraverso proposte e progetti dell'Assistente Sociale referente del caso.

La durata della permanenza è definita attraverso il PAI (piano di assistenza individualizzato)

Il servizio è gratuito per il cittadino.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Gli interventi di sostegno economico sono trasversali a tutti gli ambiti di intervento e saranno erogati dietro valutazione dell'Assistente Sociale, pertanto destinati a quei cittadini residenti nel territorio comunale che si trovano in uno stato di indigenza anche temporanea.

Il contributo economico è una prestazione finanziaria con carattere di temporaneità atta a contribuire all'autonomia della persona e/o a far fronte a situazioni di emergenza. Il ricorso a tali prestazioni deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile, o risulti inappropriata, l'attivazione di altri interventi.

Tali interventi, volti a superare situazioni di bisogno e a stimolare nella persona la capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi, sono legati alla definizione di un preciso Progetto personalizzato che ne individua gli obiettivi, l'entità, le modalità di erogazione, la durata, e i tempi delle verifiche, gli indicatori di risultato. Esso viene sottoscritto tra le parti e diventa vero e proprio contratto sociale.

L'accertato utilizzo improprio del contributo economico erogato, ovvero l'utilizzo per finalità diverse da quelle concordate con il Servizio Sociale, prevede l'impossibilità di successive erogazione del beneficio.

Costituiscono requisiti economici di accesso ai contributi:

- **ISEE ordinario inferiore ad € 7.500,00 per l'anno 2018** e fino a nuovo aggiornamento delle disposizioni attuative
- **Residenza nel territorio comunale**

Il contributo economico è compatibile con il godimento di ulteriori benefici e contributi ricevuti, tuttavia viene data priorità a chi non usufruisce di altre forma di sostegno.

- Sono esclusi dal contributo economico coloro che hanno:

- proprietà o diritti reali di godimento di fabbricati ulteriori alla casa di abitazione del nucleo fruibile o commerciabile in Italia o all'estero;
- proprietà o diritti reali di godimento su terreni commerciali;
- casa di proprietà del nucleo di categoria A7, A8, A9, ecc. in Italia o all'estero.

Complessivamente il contributo mensile non può comunque essere superiore al T.M.G. mensile (trattamento minimo garantito) previsto dall' INPS per l'anno 2018.

L'Assistente Sociale responsabile del caso definisce l'entità del contributo tenendo conto del quadro economico-sociale definito mediante una valutazione sistemica del caso, la commissione del servizio sociale esprime parere in merito e il responsabile del servizio sociale del Comune dispone l'autorizzazione all'erogazione. Il contributo viene erogato in base alle disponibilità del bilancio.

4) ANZIANI

OBIETTIVI

Garantire la domiciliarità all'anziano in situazioni di disagio, mediante i servizi che lo supportino nelle attività e nella gestione del quotidiano.

ACCESSO

L'accesso avviene tramite:

- Segretariato Sociale;
- Punti Insieme;
- segnalazione da parte del MMG o attraverso professionalità specialistiche.

DESTINATARI

Il servizio è rivolto ad anziani ultra65enni residenti nel comune, in situazione di fragilità.

SERVIZI:

TRASPORTO SOCIALE

Il servizio, affidato esternamente con apposita convenzione, ha lo scopo di consentire alle persone disabili e/o anziane residenti nel Comune di Monte San Savino di raggiungere luoghi di cura, di socializzazione, centri diurni, scuola, lavoro etc.

Rimborso per le spese sostenute: il costo a km che il Comune rimborsa è pari ad € 0,70* al Km al gestore del servizio.

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE socio-sanitario

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere un costo di € 0,70 a km, nel caso in cui si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non si sosterrà alcun costo per il servizio, diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale si colloca, come da tabella in premessa.

PASTI A DOMICILIO

Il servizio fornisce pasti caldi a domicilio per sostenere il/la cittadino/a anziano/a o disabile nel proprio ambiente familiare, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e per evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione.

Il Comune si avvale del servizio organizzato presso la Casa di Riposo "G. Ciapi" dal Concessionario della struttura, per la fornitura di pasti a domicilio o consumati all'interno della stessa struttura.

Il servizio viene svolto a domicilio solo nell'ambito del territorio comunale

Costi del servizio: costo del pasto: € 8,14* a pasto

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE ordinario.

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà compartecipare con la quota intera (ovvero € 8,14 per pasto), nel caso in cui si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non si sosterrà alcun costo per il servizio, diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale si colloca l'utente, come da tabella in premessa.

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Il servizio di assistenza domiciliare è volto a dare risposte di tipo socio-assistenziale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare, per quanto possibile, la sua istituzionalizzazione.

Le prestazioni di assistenza domiciliare offerte consistono: in prestazioni di supporto all'igiene alla persona, nella pulizia dell'alloggio, nella cura dell'alimentazione, nella socializzazione, in attività di relazione con la persona e con le reti familiari e sociali di riferimento, in attività finalizzate al mantenimento delle abilità personali.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i casi sono valutati dando priorità ai seguenti elementi:

- a) situazione familiare;
- b) gravità delle condizioni socio-assistenziali;
- c) situazione economica.

Costi del servizio: il costo orario che il Comune sostiene per il SAD è pari ad € 19,91*

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'utente viene calcolata sulla base dell'ISEE socio-sanitario

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere l'intero costo del servizio pari ad € 19,91; nel caso in cui si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non si sosterrà alcun costo per il servizio; diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale si colloca l'utente, come da tabella in premessa.

R.A. "G. CIAPI" – MODULO SEMI-RESIDENZIALE

Il Centro Diurno si configura come un servizio rivolto ad anziani che, a causa di problematiche di natura prevalentemente fisica e per il progressivo declino funzionale e/o cognitivo, esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero stabile in struttura socio-sanitaria.

Si rivolge in modo particolare anche alle famiglie delle persone anziane che spesso vivono una condizione di solitudine e disagio offrendo loro un sostegno nella cura e un alleggerimento degli impegni familiari garantendo un'assistenza globale dell'anziano, sulla base di progetti individualizzati che mirano ad ottenere la migliore qualità di vita possibile.

Il Centro offre attività ricreative, culturali e occasioni di socializzazione, ponendosi come luogo di incontro per la vita di relazione.

Il Centro Diurno è strutturato per accogliere complessivamente n. 6 anziani autosufficienti ed ha un proprio Regolamento per il funzionamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 26/02/2016.

Costi del servizio: costo per il Centro Diurno "G. Ciapi": € 21,19* giornaliera

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: la quota a carico dell'ospite viene calcolata sulla base dell'ISEE socio-sanitario.

Se non si presenta l'ISEE o si possiede un ISEE superiore a € 35.000,00 si dovrà sostenere l'intero costo pari a € 21,19 giornaliera; nel caso che si possieda un ISEE inferiore a € 3.500,00 non si sosterrà alcun costo per il servizio; diversamente la compartecipazione richiesta verrà individuata a seconda della fascia di ISEE nella quale si colloca l'utente, come da tabella in premessa.

R.A. "G. CIAPI" – MODULO RESIDENZIALE

Il servizio si propone di collocare anziani autosufficienti in strutture residenziali con l'adeguato livello di protezione sociale e tutelare.

Il Servizio residenziale è strutturato per accogliere complessivamente n. 23 anziani autosufficienti + n. 2 anziani non autosufficienti ed ha un proprio Regolamento per il funzionamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 26/02/2016. I n. 2 posti per anziani non autosufficienti sono regolamentati dal "Disciplinare per la presa in carico, la programmazione e l'attivazione di servizi ed interventi per l'Assistenza alla persona non autosufficiente", approvato dalla Conferenza zonale dei Sindaci della Zona Socio Sanitaria Aretina il 25/08/2016.

Costi del servizio: costo per il modulo residenziale presso la R.A. "G. Ciapi": € 43,07* giornaliera.

(*) Le quote potrebbero variare applicando la rivalutazione ISTAT e/o revisione dei prezzi.

Costi a carico dell'utente: l'ospite inserito in struttura residenziale deve contribuire alla spesa sociale con tutte le entrate e i proventi a qualsiasi titolo percepiti. Viene autorizzato il trattenimento per le spese personali di una quota massima di euro 90.

Qualora il/la richiedente non sia in grado di provvedere al pagamento dell'intera quota sociale, il Comune può, dietro apposita richiesta, concedere l'integrazione alla retta di ricovero.

Eventuali proventi economici riconosciuti all'ospite successivamente al ricovero verranno richiesti dal Comune sino a coprire l'ammontare dell'importo versato a titolo di integrazione retta.

Qualora il ricoverato in forma stabile sia titolare di un patrimonio mobiliare (conti correnti, titoli, investimenti...) non sarà concessa l'integrazione della retta se tale patrimonio sarà superiore ad € 8.000,00.

Qualora il ricoverato in forma stabile sia proprietario di immobili, l'integrazione della retta potrà essere concessa solo in caso siano stipulati appositi accordi relativi all'utilizzo dei beni di proprietà della persona ricoverata con ricavato da destinarsi alla copertura della retta.

In ogni caso le somme erogate dall'Ente ad integrazione delle rette sono considerate quale forma di anticipazione e l'Ente vanta il proprio credito all'apertura della successione.

5) SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE

Tutti i servizi relativi all'assistenza della persona non autosufficiente, compresi i ricoveri in R.S.A e Centri Diurni per non autosufficienti, sono regolamentati dal "Disciplinare per la presa in carico, la programmazione e l'attivazione di servizi ed interventi per l'Assistenza alla persona non autosufficiente", approvato dalla Conferenza zonale dei Sindaci della Zona Socio Sanitaria Aretina il 25/08/2016.

Le presenti Disposizioni Attuative hanno validità fino al 31/12/2018

ALLEGATO 1: LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Art. 1: Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
4. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni auto dichiarate.

Art. 2: Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 15 del DPCM 159/2013, il titolo IV del presente documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarati i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della Dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - f) le seguenti componenti reddituali:
 - redditi esenti da imposta;
 - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
 - l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
 - g) il valore del canone di locazione annuo;
 - h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
 - i) le componenti del patrimonio immobiliare;
 - j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
 - k) le donazioni di cespiti;
 - l) gli autoveicoli.

Art. 3: Tipologia e metodologia dei controlli

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
 - tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
 - conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
 - proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
 - acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del Responsabile del procedimento, è attribuito al Sindaco un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dagli uffici.

3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.

4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo sulle DSC e DSAN possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il Responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

6. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.

7. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- b. la richiesta all'Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e alla sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
- c. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'ufficio precedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nella tabella sotto riportata. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo. E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

Art. 4: Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE;

2. Qualora il Responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione;

3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa;

4. Qualora il Responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

5. Il Responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile del Servizio deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione

sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile del Servizio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del Settore trasmetterà gli atti all'Ufficio legale dell'Ente che avvierà azione legale nelle sedi opportune;

6. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche;

7. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione;

8. L'Amministrazione procedente, il Responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave;

Art. 5: Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente dal Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.

3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

4. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

Art. 6: Principio contabile

1. La differenza fra la retta intera e la retta ridotta a seguito dell'applicazione del presente Regolamento sono da considerarsi contributi alla persona e pertanto devono risultare come tali dal Bilancio Comunale solo ed esclusivamente se l'Ente ha attivato il Bilancio Sociale. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarati dal dichiarante gli elementi, riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE, indicati nella prima colonna della seguente tabella.

Nella seconda colonna sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione dei controlli su iniziativa del dirigente del settore anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)

Modalità di esecuzione

La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.

Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.

L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.

Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica

L'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.

Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante e richiesta scritta all'ente certificante.

L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.

Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".

Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dal Comune.

Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.

L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.

Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale.

Il valore del canone di locazione annuo.

Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".

Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.

Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.

Le donazioni di cespiti. Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.

Per qualsiasi riscontro delle informazioni acquisite anche sotto forma di DSAN del Soggetto Oggetto del controllo l'ufficio precedente può avvalersi del nucleo investigativo del Corpo di Polizia Municipale.